

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 699<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 37595

#### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 37619

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 37595

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . . 37595

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 37595

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1694 e per la discussione del disegno di legge n. 1867:

PRESIDENTE . . . . . 37619

CORNAGGIA MEDICI . . . . . 37619

Presentazione . . . . . 37599

Rimessione all'Assemblea . . . . . 37620

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . . 37595

#### Discussione:

« Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (96), d'iniziativa del senatore

Fenoaltea; « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (2038) (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge n. 2038:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 37596

D'ANDREA . . . . . 37596

FENOALTEA . . . . . 37596

POËT, *f.f. relatore* . . . . . 37597

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 37597

#### Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato » (1161):

PRESIDENTE . . . . . 37616

\* AIMONI . . . . . 37602

BARTOLOMEI, *relatore* . . . . . 37610, 37616

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio* . 37612

BONAFINI . . . . . 37608, 37616

DI PRISCO . . . . . 37600

FENOALTEA . . . . . 37616

FRANZA . . . . . 37609

JANNUZZI . . . . . 37602

JODICE . . . . . 37603

PALUMBO . . . . . 37604

**INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E  
MOZIONI**

Annunzio di interpellanze . . . . . Pag. 37621

Annunzio di interrogazioni . . . . . 37621

**Per la discussione della mozione n. 52:**

PRESIDENTE . . . . . 37618

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio* . . 37618

CONTE . . . . . 37617, 37618

DI PRISCO . . . . . 37617

**Per lo svolgimento di un'interpellanza:**

PRESIDENTE . . . . . 37619

MASCIALE . . . . . 37619

**PETIZIONI**

Annunzio . . . . . Pag. 37596

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

PRESIDENTE . . . . . 37619

FRANZA . . . . . 37618

**UFFICIO DI PRESIDENZA**Votazione per la nomina di un senatore  
segretario . . . . . 37596, 37610, 37617

---

**N. B.** — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**B O N A F I N I** , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E** . Ha chiesto congedo il senatore Carubia per giorni 60.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 27 giugno 1961, numero 550, sulla valutazione, a fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (2446);

« Norme integrative alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Istituzione di posti di applicazioni tecniche maschili » (2447);

« Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma" » (2448).

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (2423), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

**B E R L I N G I E R I** . — « Istituzione della provincia di Rossano » (2421), previo parere della 5ª Commissione.

### Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il

disegno di legge: POËT ed altri. — « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183), già deferito a detta Commissione in sede referente.

#### Annunzio di petizione

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della petizione pervenuta alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Il Signor Carlo Rosani, da Trieste, chiede un provvedimento legislativo che regoli l'uso e l'esposizione della bandiera nazionale e in particolare della bandiera navale per la Marina militare e mercantile (Petizione n. 66).

P R E S I D E N T E . Tale petizione, a norma del Regolamento, sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### Votazione per la nomina di un senatore segretario

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un senatore segretario.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede di votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori: Morandi, Veronesi, Varaldo, Cenini, Ferrari Francesco, Marullo, Angelilli, Giancane).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimangono aperte.

**Discussione dei disegni di legge: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (96), d'iniziativa del senatore Fenoaltea: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (2038) (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge n. 2038**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Prevenzione e repressione del delitto di genocidio », d'iniziativa del senatore Fenoaltea, e « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio », già approvato dalla Camera dei deputati.

F E N O A L T E A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, poichè il relatore, senatore Monni, è assente sarà sostituito nelle sue funzioni dal senatore Poët.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta qui tanto di esporre i motivi per cui il mio Gruppo darà voto favorevole a questo disegno di legge, ma forse di indicare le ragioni dell'eccessivo ritardo con cui questa legge viene presentata ed approvata.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò una convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio il 9 dicembre 1948. L'Italia entrò nelle Nazioni Unite nel 1951 e con legge 11 marzo 1952 il Governo italiano fu autorizzato ad aderire alla convenzione che abbiamo citato. La convenzione faceva obbligo a tutti gli Stati aderenti di emanare delle norme penali per colpire le persone colpevoli del delitto di genocidio, ma occorreva per l'Italia superare uno scoglio giuridico, perchè il genocidio non poteva non essere considerato come un delitto politico. Cominciò allora tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero di grazia e giustizia un palleggiamento di opinioni per accertare se il genocidio, era da considerare come delitto comune o come delitto politico. In realtà, secondo la giusta opinione del senatore Persico che fu relatore della prima legge, noi ci trovavamo di fronte a un delitto che non era nè politico, nè comune, ma che era una somma e una moltiplicazione di delitti, un delitto vero e

proprio di lesa umanità; delitto antichissimo, che si ripresentava ad ogni generazione con aspetti diversi e che ha avuto, durante la seconda guerra mondiale e con l'applicazione delle teorie e dottrine del nazismo, un'estensione mostruosa che non si era mai conosciuta per l'innanzi. Ebbene, se la tesi del delitto politico fosse stata prevalente l'Italia non avrebbe potuto concedere la estradizione.

Per le difficoltà sopraccitate e per quelle del nostro sistema bicamerale, questa legge viene presentata soltanto oggi. Noi riconosciamo che con essa si colma un vuoto e si offre la possibilità di superare quell'ostacolo assurdo di cui ho parlato precedentemente in relazione alla distinzione tra delitto comune e delitto politico. Non rimane al Senato che approvarla nel più breve tempo possibile e il Gruppo liberale è lieto di dare il suo voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**POËT**, *ff. relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione richiama *in toto* la relazione fatta al suo disegno di legge, con estrema cura, dal collega Fenoaltea che ha trattato del problema sotto tutti gli aspetti giuridici, costituzionali e politici e richiama, altresì, la pregevole relazione del collega Monni su entrambe le proposte Fenoaltea e governativa.

In verità si tratta di riempire un vuoto nella nostra legislazione perchè, dopo che l'Italia ebbe aderito all'ONU e dopo che, con legge 11 marzo 1952, il Parlamento autorizzò il Governo ad aderire alla convenzione in materia di genocidio, votata appunto dall'ONU, la quale disponeva testualmente: « le parti contraenti si impegnano a prendere, conformemente alle loro costituzioni, le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione », questa legge appare come assolutamente necessaria ed improrogabile. Nelle rela-

zioni si fa menzione di tutti i tentativi che sono stati fatti nelle precedenti legislature e che sono andati a vuoto. Ora il progetto di legge arriva finalmente alla sua conclusione e noi ne siamo veramente lieti. E perciò vogliamo terminare questo nostro breve intervento, che facciamo in sostituzione del collega Monni, con le nobili parole con le quali si conclude la relazione del collega Fenoaltea e che sono degne di essere ricordate: « È altamente augurabile che l'approvazione del Senato, della quale sarebbe irriguardoso dubitare, intervenga con sollecitudine. Essa costituisce, prima ancora che l'impegno giuridico verso la comunità internazionale, un impegno d'onore verso noi stessi ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**REALI**, *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche la mia replica sarà brevissima poichè si tratta di un disegno di legge sul quale, come è risultato dalla discussione in Commissione, sono tutti d'accordo.

Dal momento che il senatore D'Andrea ha ricordato e giustamente deplorato il ritardo con il quale l'Italia adempie ad un dovere internazionale confortato da una convinzione della democrazia italiana, voglio ricordare, anche perchè è qui presente il senatore Fenoaltea, presidente della Commissione giustizia, che già a suo tempo aveva presentato disegni di legge sulla stessa materia, che nelle precedenti legislature si era creata una curiosa remora all'approvazione di questi due disegni di legge (che sono diventati due adesso, ma che allora era uno soltanto) concernenti l'estradizione per i delitti di genocidio e la regolamentazione di questo delitto nel codice penale.

Siccome ci fu un dissenso tra la Camera e il Senato circa il fatto se la parte relativa all'estradizione dovesse essere approvata con legge costituzionale oppure no (il che discendeva dalla definizione che si dava del delitto di genocidio, a seconda cioè che lo si considerasse come delitto politico oppure no) avvenne, come accade spesso in queste

vicende, che il disegno di legge rimase non approvato.

Comunque, per quanto mi concerne, il 12 maggio 1964, risolvendo questo contrasto nel modo migliore in cui contrasti di tal genere possono essere risolti, e cioè con un po' di buonsenso e senza scomodare troppi principi, ho presentato una dizione dell'articolo della legge relativo al delitto di estradizione che non coinvolgeva la definizione del delitto in senso politico o meno, ma si limitava a stabilire che due disposizioni della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio e che quindi l'extradizione è concedibile.

Questo disegno di legge che era di natura costituzionale e che pertanto ha richiesto una doppia lettura, è stato già approvato dal Senato e pubblicato il 21 giugno 1967 con il numero 1 delle leggi costituzionali. Ciò ha reso possibile svincolare quest'altro disegno di legge, il quale ha seguito un corso abbastanza rapido (anche se avrebbe potuto essere più rapido) e giunge oggi dinanzi a voi.

Non entro nel merito del provvedimento perchè, ripeto, il suo contenuto corrisponde alla comune volontà (come si è dimostrato sinora anche in questa discussione che ha visto un solo intervento in Senato) in genere di tutti i parlamentari. Ne raccomando pertanto l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**BONAFINI, Segretario:**

#### Art. 1.

*(Atti diretti a commettere genocidio).*

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni per-

sonali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

*(Deportazione a fine di genocidio).*

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

*(Circostanza aggravante).*

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

*(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).*

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

*(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).*

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo naziona-

le, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

(È approvato).

#### Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

(È approvato).

#### Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto del-

la istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

(È approvato).

#### Art. 9.

(Competenza per materia).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegni legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Avverto che con l'approvazione del disegno di legge n. 2038 deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 96 d'iniziativa del senatore Fenoaltea.

#### Presentazione di disegno di legge

**BERTINELLI**, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERTINELLI**, *Ministro senza portafoglio*. A nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (2449).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro Bertinelli della presentazione del predetto disegno di legge.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato » (1161)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, questo provvedimento, presentato nella seduta del 5 maggio 1965 al Senato, è stato discusso in sede dell'apposita Commissione nel successivo mese di ottobre del 1965. Dal resoconto sommario, del 20 ottobre 1965, dei lavori della prima Commissione si legge che la maggioranza autorizzava il relatore, allora senatore Agrimi, a presentare all'Aula la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il relatore Bartolomei, succeduto al collega Agrimi, ora Sottosegretario, ha presentato la sua relazione il 2 marzo 1967 ed il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno in Aula il 4 ottobre 1967!

Un provvedimento di questa natura, che tratta della delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, affronta un problema di enorme interesse per centinaia di migliaia di lavoratori italiani.

La prima osservazione di ordine generale penso sia questa: dopo aver accennato all'iter di questo provvedimento, si tratta ora di sottolineare qui l'abuso della delega. Siamo, infatti, in un caso per il quale i termini dell'urgenza previsti dalla Costituzione non possono sussistere e non si possono addurre dei motivi di impedimento da parte della Commissione, dell'Aula, del Parlamento in generale, alla discussione su un provvedimento di questa natura. Io credo che il Parla-

mento (e per quanto ci riguarda il Senato) fosse pronto a discutere tutto il testo delle leggi delegate, e l'avrebbe fatto con cognizione di causa, tenendo conto di un lavoro egregio svolto da qualche Commissione ministeriale, credo del Ministero di riforma della Pubblica amministrazione, la cui relazione era apparsa sulla pubblicazione intitolata: « Atti d'ufficio della riforma della Pubblica amministrazione », anno 1965; i provvedimenti che si leggono in quella pubblicazione si articolano in 138 articoli, con le relative tabelle. Io l'ho scorsa assieme ad alcuni miei compagni interessati della questione e devo dire che la sua stesura è di grande serietà e non mi pare, dopo averla letta e meditata, che ci sarebbe stata difficoltà da parte delle Commissioni competenti e dell'Aula del Senato ad affrontare il provvedimento nel suo insieme, tenendo conto, ripeto, che ci troviamo a due anni di distanza dalla presentazione del disegno di legge e dal licenziamento di questo provvedimento da parte della 1ª Commissione e a distanza di diversi mesi dalla relazione del collega Bartolomei, presentata a quest'Aula.

Quindi, viene legittima la domanda: perchè l'abuso di questa delega? Noi, infatti, lo riteniamo abuso. Perchè ricorrere ad una delega di carattere governativo? Ci viene il dubbio che ci sia sotto qualche cosa, soprattutto se osserviamo alcune dichiarazioni contenute nella relazione del senatore Bartolomei le quali riprendono altre osservazioni fatte nella relazione governativa che accompagna il testo del disegno di legge.

A pagina 2 della relazione del collega Bartolomei si parla della necessità di raccogliere in un unico testo il materiale esistente, modificandolo ed integrandolo. Questi ultimi sono due verbi che hanno un preciso significato, per quanto riguarda una legge delega su un trattamento di questa natura che investe quindi il problema dei rapporti di carattere giuridico tra i dipendenti dello Stato e l'Amministrazione in cui la precisione deve essere assoluta. L'articolo 2 non mi pare, però, che dia questa precisione e questa tranquillità per cui si possano dare nella delega stesse indicazioni di modifica e di integrazione.

Capisco che ci si può dire che le modifiche e le integrazioni sono per quelle norme che appaiono contraddittorie tra di loro nella ridda caotica dei provvedimenti che si sono succeduti (quelle che il senatore Bartolomei chiama: le non sempre coordinate fluorescenze legislative), per le quali ci sia la necessità del coordinamento e dell'integrazione. Ma consentitemi di dire che in questo campo, soprattutto nei provvedimenti di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, quello che occorre, a modo mio di vedere, è che il legislatore sia preciso, magari pignolo, perchè è un campo estremamente delicato che riguarda i rapporti tra lavoratori e Amministrazione pubblica. Io credo che il Senato e le Camere in generale non avrebbero perso tempo ad affrontare questa questione in modo coordinato, serio e, ripetuto, preciso, tanto più che c'era già stata questa elaborazione da parte di funzionari del suo Ministero, onorevole Ministro; le cose quindi, sono state fatte seriamente, e credo, anche accuratamente, per cui lo strumento per poter presentare un apposito disegno di legge da parte del Governo, secondo noi, ci doveva essere.

Io ritengo, quindi, che da parte nostra dobbiamo avanzare una grossa preoccupazione; infatti non siamo d'accordo con questo provvedimento, proprio perchè (a noi sembra) vi erano già motivi per poter affrontare direttamente la questione. Voglio citarvi una cosa sola per farvi comprendere la preoccupazione vivissima che noi abbiamo su questa indicazione di modifiche e integrazioni; io, per esempio, ho letto nella rivista che riportava lo schema di articolazione del disegno di legge, cioè le norme che avrebbero potuto comprendere la legge delegata, l'articolo 119; una norma che è palesemente in contrasto con una legge vigente e che, se portata all'esame della Commissione, avremmo dovuto emendare per metterla al passo con una legge precisa per i dipendenti pubblici.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Ma il disegno di legge non è un decreto-legge ...

DIPRISCO. È esatto; l'avremmo potuto modificare. Ma voi ci chiedete una delega per emanare un provvedimento e in quello studio, che mi pare sia la base dalla quale voi partite, ci sono alcune norme che sono palesemente in contrasto con una disposizione di legge. Ne cito una. All'articolo 119 di questo studio viene stabilito che per il dipendente che non raggiunge i requisiti per la pensione dello Stato l'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro da versarsi all'INPS, è portato in detrazione della indennità una volta tanto spettante agli interessati e che l'eventuale onere differenziale è a carico dello Stato. Insomma, quei lavoratori che, come dipendenti dello Stato, non hanno raggiunto i requisiti per avere la pensione autonoma, si trovano ad avere i loro contributi versati alla previdenza sociale per una congiunzione dei periodi assicurativi — il che è previsto dalla legge del 1965 e da uno dei decreti delegati dalla legge n. 903 del 1965 — oppure tali contributi vengono versati ad altri enti pubblici qualora i lavoratori abbiano cambiato amministrazione.

Qui è il caso del lavoratore che, dopo essere stato nell'Amministrazione pubblica, abbia proseguito l'attività lavorativa presso terzi o che comunque sia assistito dall'INPS. A questo lavoratore viene data una certa indennità *una tantum* perchè non raggiunge i requisiti per la pensione, però su questa indennità *una tantum* si prelevano i contributi previdenziali sia per quanto riguarda la quota parte a carico del lavoratore, sia per quanto riguarda la quota parte a carico del datore di lavoro per versarli alla Previdenza sociale. Siamo dunque in aperta contraddizione con la precisa norma di legge che stabilisce, per questi casi, a carico del lavoratore che passa ad attività presso terzi dopo essere stato dipendente pubblico soltanto i suoi contributi, non quelli spettanti al datore di lavoro, che, in questo caso, sarebbe lo Stato. Pertanto con questa norma verremmo a gravare il lavoratore, oltre che dei contributi già previsti, anche di quelli che dovevano essere a carico della Pubblica amministrazione. Siamo veramente in palese contrasto con le leggi.

Quando il relatore parla di modificare o integrare nella legge delega le disposizioni che sono in contrasto, intende forse modificare quella legge che va a beneficio dei lavoratori per caricare su di essi ... ?

**BERTINELLI**, *Ministro senza portafoglio*. Ma no!

**DI PRISCO**. Questo è stato scritto, non l'ho inventato io. Per cui, ripeto, se questa norma viene applicata nella legge delegata (perchè già è apparsa in una pubblicazione a stampa) si lede un diritto soggettivo dei lavoratori già chiaramente affermato da una legge dello Stato.

Pertanto, sia per il ricorso alla legge delega quando il Parlamento poteva tranquillamente affrontare la discussione, sebbene ampia, di un disegno di legge, sia per la necessità di essere estremamente precisi sulle questioni riguardanti i dipendenti degli enti pubblici, sia per la preoccupazione che noi nutriamo per la mancanza di un controllo del Parlamento, anche se attraverso una Commissione parlamentare o delle organizzazioni sindacali (che pure in altra legge delega è stato previsto), il nostro atteggiamento su questo provvedimento non può essere assolutamente favorevole.

**PRESIDENTE**. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

**JANNUZZI**. Farò delle brevissime considerazioni, non tanto su questo testo unico, quanto in genere sui testi unici. Innanzitutto, senatore Di Prisco, non vedrei con quale altro sistema si possa procedere alla formazione di un testo unico se non con legge delegata. Noi ne abbiamo fatto recentemente uno per tutte le disposizioni sul Mezzogiorno. Si tratta di reperire tutta la legislazione passata e di coordinarla in un solo testo, il che sarebbe difficile compiere, in sede parlamentare.

Debbo fare però una seconda considerazione, che è anche importante: molte volte i testi unici invecchiano e quindi si avverte la necessità di farne altri nella stessa materia. Ma i testi unici non invecchierebbero

mai se, ogni volta che si emana una nuova disposizione di legge nella materia da essi contemplata, si introducessero nel vecchio testo gli aggiornamenti dati dalle nuove leggi, sotto forma di modifica o di aggiunta.

Per queste ragioni raccomanderei ai formatori di questo testo unico di introdurre una norma per cui sia data la possibilità di compiere il suo aggiornamento man mano che nuove disposizioni di legge siano emanate nella stessa materia, in modo che non ci sia bisogno, a distanza di tempo, di rinnovare l'intero testo. In tal modo si eviterà anche la disparità di norme che si determina tra un testo unico non modificato e le leggi che lo modificano. Per tutto il resto concordo col contenuto del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. È iscritto a parlare il senatore Aimoni. Ne ha facoltà.

\* **AIMONI**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con le osservazioni che sono state fatte dal senatore Di Prisco, e, cioè, che qui c'era il tempo, volendo, per preparare da parte dei due rami del Parlamento un disegno di legge che trattasse questa materia di così grande importanza e che interessa centinaia di migliaia di lavoratori.

Si tratta di un problema estremamente delicato che indubbiamente porta una serie di studi, di riflessioni e di ricerche, per cui non era male se ne veniva investito tutto il Parlamento, insieme alle stesse categorie interessate, interpellandole per sentire che cosa ne pensassero.

Credo anche di poter dire che nel disegno di legge che ci viene presentato molti dei punti che sono indicati non sono sufficientemente espliciti; ci preoccupa il fatto che non si dicano in forma esplicita quelle determinate cose che io sto adesso affrontando: (anche per questo motivo noi esprimeremo il nostro parere in merito a questo disegno di legge) ad esempio, l'automatica variazione dell'importo delle pensioni, sia dirette sia indirette e di reversibilità, in corrispondenza delle variazioni della retribuzione pensionabile del pari grado (qualifica in

servizio attivo) — problema che deve essere affrontato in modo molto esplicito —; l'abbassamento dei limiti di servizio utile per il conseguimento del diritto alla pensione, la elevazione dei minimi di pensione, l'elevazione dall'80 al 90 per cento delle pensioni massime, l'elevazione delle percentuali delle pensioni di reversibilità.

Un altro elemento che manca in questo disegno di legge è la parità dell'importo dell'indennità integrativa speciale, della scala mobile e delle quote di aggiunta di famiglia in rapporto a quello percepito dal personale in servizio, così come mancano la parità normativa del trattamento di pensione di reversibilità dell'uomo vedovo rispetto a quello vigente per la donna vedova; la valutazione del servizio non di ruolo in qualità di impiegato o di operaio con mansioni di mestiere od impiegatizie, anche a contratto di diritto privato ed anche se prestato anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età, senza pagamento dei contributi di riscatto, ma con trasferimento al bilancio statale dei relativi contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria, cioè all'INPS o alle forme sostitutive, oppure con pagamento del contributo di riscatto per i periodi eventualmente non coperti da dette assicurazioni.

Ho fatto queste considerazioni per dimostrare la vastità del problema e anche per spiegare che un disegno di legge così impostato non ci può lasciare del tutto tranquilli, oltre al fatto del ricorso alla delega per il Governo. La vastità, proprio, del problema ci suggeriva di andare per un'altra strada, di scegliere quella della proposta di legge, dell'elaborazione di un disegno di legge da parte dei due rami del Parlamento.

Un'ultima osservazione io vorrei fare ed è questa: in questo disegno di legge, contrariamente a quello che è avvenuto per altri disegni di legge sempre di delega al Governo, manca un articolo che preveda la costituzione di una Commissione. Ad esempio, nella legge 20 dicembre 1954, n. 1181 — delega al Governo per l'emanazione delle norme relative ad un nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato — è prevista una Commissione co-

stituita da un numero di otto senatori e di otto deputati in rappresentanza della Camera e del Senato, ed è prevista altresì la rappresentanza delle categorie interessate, in forma consultiva. Il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri — atto del Senato della Repubblica 1521: delega al Governo per la integrazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato — prevede la costituzione di una Commissione in cui vi sono dei parlamentari, senatori e deputati, e dei rappresentanti delle diverse categorie. Così dicasi per la legge 12 dicembre 1962, n. 1862 — delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali — la quale pure prevedeva la costituzione di una Commissione. Poi, per ricordare un'altra legge, cito quella del 9 ottobre 1964, n. 1058 — rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie per la revisione degli organici del personale civile — anche questa legge prevedeva una Commissione costituita da parlamentari e da rappresentanti di categorie interessate.

Ora, in questo disegno di legge manca un articolo che tratti della composizione di una Commissione.

Per le ragioni dette poc'anzi e per quella espressa ora, noi riteniamo di non poter sostenere questo disegno di legge; pertanto, il nostro sarà un voto contrario.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Jodice. Ne ha facoltà.

**J O D I C E .** Quelli di noi, e ritengo che siano molti, che hanno fatto uno studio, sia pure informativo, sulla tormentata legislazione pensionistica che si è sviluppata negli ultimi due secoli e mezzo negli Stati dell'Occidente, non possono non restare perplessi di fronte a questo disegno di legge che, nella sua apparente semplicità, racchiude evidentemente un programma ambizioso.

Dalle ricompense che le vecchie monarchie concedevano frequentemente a cittadini che avessero reso segnalati servizi allo Stato in pace od in guerra — che si concretavano poi nelle assegnazioni di terre, nell'investitura di feudi e simili —, dalla forma più avanzata e certamente più costante ed uniforme della pensione di grazia, che nella pratica amministrativa assumeva il nome di giubilazione, all'istituto della pensione, così come presenta nella nostra attuale legislazione, il cammino è stato aspro, tormentato, ma gli sforzi generosi di dare un assetto stabile e soddisfacente all'istituto stesso sono risultati sempre vani, se è vero, come è vero, che ancora oggi noi avvertiamo come legislatori il bisogno di creare un unico ed organico testo legislativo che con ogni possibile chiarezza precisi il diritto di ciascuno, agevolandone l'interpretazione; soprattutto noi avvertiamo l'esigenza di rivedere la procedura e di snellirla, allo scopo di rendere semplice e tempestiva la concreta applicazione dei provvedimenti fissati dalla legge.

Quando si parla di rivedere e snellire le procedure per la pensione, la nostra mente e il nostro cuore vanno con profondo disagio ai casi di pensione che arrivano dopo un anno, a quelle pensioni che arrivano dopo dieci anni, a quelle altre che arrivano *post mortem* e che per trasformarsi in pensione indiretta richiedono per lo meno altri due anni di penosa attività amministrativa; e il disagio è provocato dall'amara constatazione che uno Stato che si definisce di diritto non riesce a mettere in essere norme chiare e precise in virtù delle quali l'impiegato che abbia terminato il servizio con la fine di settembre, poniamo caso, abbia la certezza, e quindi la tranquillità, di ricevere alla fine del mese di ottobre, successivo, la sua prima mensilità di pensione; il disagio nasce altresì dal fatto che la legislazione in materia non è ancora riuscita a determinare un criterio uniforme sullo stato giuridico degli impiegati salariati eccetera, un criterio di uniformità che non pare possa essere definito dal Governo con la delega proposta dal disegno di legge al nostro esame.

Altro motivo di perplessità sorge dalla considerazione che l'attuale disegno di legge

riguarda materia che forma oggetto specifico della riforma generale della Pubblica amministrazione, che noi pensiamo debba essere portata a termine con la massima sollecitudine da parte del Governo.

Tuttavia, centinaia di leggi e leggine che dal secolo scorso ad oggi sono state emanate in materia sospingono a valutare con benevola considerazione il proposito manifestato dal Governo con la presentazione dell'attuale disegno di legge. Nella materia in esame, la serie dei provvedimenti non ha avuto mai sosta, e si è quasi sempre trattato di provvedimenti dettati da situazioni particolari, di natura puramente contingente, di una infinita congerie di norme di carattere generale, ora innovative, ora interpretative, ora integrative o modificative, spesso contenute in leggi che riguardano materia diversa dal trattamento di quiescenza; il che ha reso la legislazione sulle pensioni frammentaria, inorganica, lacunosa e talvolta persino contraddittoria, e per conseguenza di difficile applicazione.

In siffatta situazione, i rilievi deludenti cadono di fronte all'esigenza inprorogabile di mettere comunque ordine nell'intricata materia; ed il voto favorevole del Gruppo socialista, nel mentre si rende interprete di tale esigenza, esprime fiducia nei propositi indubbiamente lodevoli manifestati dal Governo.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

**P A L U M B O .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, riguardato nelle sue motivazioni e nelle finalità alle quali è indirizzato, non può non avere anche il nostro assenso. Il grandissimo numero di testi legislativi che dal 1895 ad oggi hanno avuto per oggetto la disciplina della quiescenza dei dipendenti dello Stato, la non sempre rispettata organicità della normativa, l'accavallarsi delle disposizioni, anche in ragione della eccezionalità delle situazioni che le determinavano, tutto questo, con-

giunto al carattere tecnico-giuridico particolarissimo del settore in questione, ha portato all'esistenza di una congerie veramente indigesta di disposizioni, ad una vera e propria selva intricata nella quale l'orientamento, anche da parte degli esperti, riesce sempre difficile.

Provvido, quindi, l'intendimento del Governo per la enucleazione, dal complesso normativo, di un testo unico, dal quale sarà in futuro possibile ricavare la regola applicabile a casi singoli, attenuando, quanto meno, quell'incertezza che oggi domina sovrana in questo delicato campo di rapporti tra lo Stato, da una parte, e gli interessati, dall'altra.

Per avere un'idea approssimativa della vastità del materiale legislativo concernente le pensioni, basterà ricordare che nell'ormai lontano 1927 la Corte dei conti, spintavi dall'invito dell'allora Ministro delle finanze, mise insieme in un volume di circa 1.500 pagine un testo unico delle norme sulle pensioni a quell'epoca vigenti. Ne vennero fuori, a tacere dell'appendice riguardante le pensioni di guerra, ben 1.746 articoli che la Corte ritenne ancora vigenti e che coprono l'attività legislativa succedutasi a partire dal testo unico del 1895 sino all'agosto del 1927 e consegnata in circa 400 leggi e decreti.

Mettere ordine in un materiale così ingente è la prima, fondamentale esigenza alla quale dovrebbe corrispondere il testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, per la formazione del quale il Governo chiede la delega del Parlamento.

Il compito non è facile, ed è a pensare che il termine dei sei mesi, entro il quale il Governo dovrebbe assolverlo, potrebbe apparire insufficiente, a meno che il lavoro di riordinamento non sia stato già compiuto, almeno in grande parte.

Compito non facile, e, aggiungiamo subito, comportante il rischio, ad elevatissimo contingente, di sbagliare: di sbagliare, ritenendo vigenti norme da ritenersi invece abrogate, o, all'opposto, ritenendo non più vigenti norme che lo sono ancora.

Peraltro, un testo unico apprestato su delega del Parlamento, ed in materia così complessa quale quella del trattamento di quiescenza del personale statale, non potrebbe mai riuscire immune da censure possibili di incostituzionalità, sia per causa di eventuali esorbitanze dai limiti di materia fissati nella legge di delegazione, sia, e principalmente, per effetto di discutibile ossequio delle norme del testo unificato ai criteri direttivi articolati nella legge delega.

In questa sede altro non resta che formulare l'augurio che il Governo provveda con tutte le cautele del caso, e che alle difficoltà ora sperimentate non vadano ad aggiungersene altre, suscitando problemi di incostituzionalità, nascenti dal confronto tra la legislazione ora vigente, la legge di delegazione che ci apprestiamo a votare ed il decreto legislativo con il quale andrà ad essere approvato l'auspicato testo unico.

Certo è, comunque, che le disposizioni in materia pensionaria devono essere semplificate e chiarite: la giurisprudenza della Corte dei conti, in questa materia, è stata ed è quanto mai ricca di casi, la cui regolazione, alla luce della normativa vigente, è apparsa ed appare difficile ed incongrua; e questo vale per le pensioni dirette, e per le connesse questioni riguardanti i servizi utili a pensione, le cosiddette anzianità convenzionali, la pensionabilità o no di questo o quell'assegno corrisposto durante il periodo di attività di servizio, eccetera; e vale anche per le pensioni indirette e di reversibilità, sia sul punto dell'esistenza del diritto, sia su quello della quantificazione della pensione alla quale si ha pretesa legittima.

Va aggiunta, come effetto delle accennate incertezze, la lentezza del procedimento di liquidazione, il quale talvolta arriva a definizione molti mesi dopo la cessazione del servizio attivo, e ciò con grave lesione degli interessi degli aventi diritto.

Nè va taciuto che la difficoltà di orientamento nella legislazione vigente, anche da parte degli esperti, alimenta un contenzioso pensionario che potrebbe essere di gran lunga ridotto se le disposizioni legislative

fossero più semplici e più chiare: tali, cioè, da consentire una lettura facile ed un facile intendimento.

E poichè si è in tema di contenzioso pensionario, non si può non cogliere l'occasione per rinnovare l'istanza per l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, quali voluti dalla Costituzione all'articolo 125: tribunali che dovrebbero consentire il decentramento territoriale dell'amministrazione della giustizia anche in materia di pensioni; l'attuale competenza unica della Corte dei conti presenta, in verità, l'inconveniente di un costo non sempre accessibile a chiunque si ritenga leso nei suoi diritti per effetto del decreto di liquidazione della pensione, e produce l'altro effetto dell'accumularsi dei ricorsi, che ricevono decisione a distanza, talvolta, di anni.

L'esame dei principi ai quali dovrà attenersi il Governo nel decreto delegato, e che sono indicati, forse un po' troppo sommariamente, nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, esigerebbe un tempo di gran lunga maggiore di quello entro il quale intendiamo mantenerci.

Non si può non plaudire al principio, indicato al numero 2 del secondo articolo, di semplificare la formazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della pensione: vorremmo dire, al riguardo, che tale documentazione dovrebbe ricevere, da parte degli uffici competenti, un aggiornamento automatico e continuativo, così che al momento della cessazione del servizio attivo, quale che ne sia stata la causa (morte, dimissioni volontarie, raggiunti limiti di età e di servizio, eccetera), si possa sollecitamente provvedere alla liquidazione della pensione, o dell'indennità che ne tiene luogo, e consegnare all'avente diritto il relativo libretto, o effettuare, se si tratta di indennità, l'immediato pagamento.

Al contrario, non si può non manifestare qualche perplessità, in linea di diritto, nei riguardi del principio indicato al numero 4), circa la prescrizione decennale del diritto a pensione: nessun dissenso sulla prescrivibilità delle rate di pensione scadute e

non rimosse; ma altro tema è quello della prescrizione dello stesso diritto a pensione, prescrizione che la dottrina giuridica prevalente ritiene inapplicabile.

Ci trova pienamente consenzienti l'indirizzo indicato al punto 5 per il riordinamento e l'integrazione delle norme relative alle pensioni privilegiate: ciò al fine di eliminare le situazioni di perplessità e di dubbio che la vigente legislazione alimenta relativamente alla ragione di servizio come « concausa », relativamente alle procedure di accertamento medico-legale, e relativamente, infine, ai gravami contro i risultati degli accertamenti medesimi.

Avviandoci a chiudere questo breve intervento, riteniamo di dover esprimere il voto che si possa, al più presto, riprendere il tema del trattamento di quiescenza del personale statale nelle norme sostanziali che lo regolano. Intanto, la formazione del testo unico varrà al fine di mettere in luce le insufficienze sostanziali del sistema e la necessità di urgenti riforme.

Come primo punto da mettere a fuoco si dovrebbe, a parer nostro, mantenere costante il rapporto tra il trattamento di servizio attivo e quello di quiescenza: se è vero, infatti, che quest'ultimo si rapporta al primo (il che è del tutto logico), non pare altrettanto plausibile che i trattamenti pensionari in corso di godimento non siano continuamente riliquidati, tutte le volte che il trattamento di attività, per i pari grado in servizio, si incrementa di miglioramenti dovuti a provvedimenti generali. Si va così ad evitare l'inconveniente, oggi largamente sperimentato, per cui dipendenti con eguale qualifica ed eguale anzianità ricevono assegni di pensione diversi, e talvolta molto diversi, a seconda che il collocamento a riposo sia avvenuto qualche mese prima o qualche mese dopo, e cioè prima o dopo la revisione generale degli stipendi di attività. Bisogna riconoscere che qualche cosa è stata fatta per attenuare tali situazioni di palese ingiustizia. Ma sarebbe di gran lunga preferibile l'istituzionalizzazione del principio.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue P A L U M B O) . Molto c'è anche da rivedere quanto alle pensioni indirette e di reversibilità: la normativa vigente, specie per quanto riguarda la posizione dei discendenti superstiti, va opportunamente chiarita, allo scopo di evitare, da una parte, le illecite profittazioni e, dall'altra, il permanere di situazioni penose, legittimate, sì, dalle disposizioni legislative, ma certamente contrastanti con i principi di giustizia cui è ispirato il nostro ordinamento.

E di congrua revisione abbisognano anche le disposizioni riguardanti le pensioni indirette e di reversibilità per il coniuge superstite. Il testo unico, che il Governo appronterà in esecuzione della delega che oggi gli si conferisce, non mancherà di mettere in luce incongruità e deficienze alle quali deve porsi riparo.

I senatori del mio Gruppo daranno, comunque, voto favorevole al provvedimento in discussione, rinnovando l'augurio che il Governo, nel termine prefisso, riesca a darci una legge sul trattamento di quiescenza del personale statale che sia chiara, semplice, leggibile e comprensibile da chiunque, obbediente ai principi della legge di delegazione, immune da vizi di illegittimità costituzionale. *(Applausi dal centro-destra).*

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare il senatore Bonafini, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Fenoaltea, Bartolomei e Bisori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**C A R E L L I** , *Segretario:*

« Il Senato,

discutendosi il disegno di legge recante delega al Governo per la emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

considerato che le norme vigenti pongono in essere in via di fatto una notevole disparità di trattamento fra categorie diverse di dipendenti dello Stato per quanto attiene alla pensione di reversibilità;

ritenuto che tale disparità è particolarmente rilevante nel confronto tra dipendenti civili e dipendenti militari, in conseguenza della diversa età di cui si tiene conto per il collocamento in quiescenza;

rilevato che la vedova del militare il quale abbia contratto matrimonio poco dopo il collocamento in ausiliaria (ciò che può accadere intorno all'età di 50 anni) perde il diritto a pensione ove non ricorrano le particolari condizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, mentre la vedova del dipendente civile gode della pensione senza alcuna condizione sol che il matrimonio sia stato celebrato prima del compimento dell'età di anni 65 del marito;

ritenuto, infine, che le limitazioni dettate per il caso di matrimonio successivo al collocamento in quiescenza sono sostenute dall'opportunità di non favorire i matrimoni che possono presumersi essere prevalentemente intesi al solo fine di far lucrare la pensione alla futura vedova, mentre tale presunzione non può normalmente ritenersi rispondente a realtà quando il matrimonio viene celebrato in età ancor pienamente valida del marito e quindi con la intenzione e la possibilità di dar vita alla nuova famiglia;

invita il Governo a tener conto di quanto precede in sede di riordino sulla materia pensionistica, unificando le disposizioni del caso e, ove occorra, modificandole a tal fine, eliminando così la disparità di trattamento descritta nella parte motiva del presente ordine del giorno ».

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Bonafini ha facoltà di parlare.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge che il Governo propone al legislatore è la precisazione di un impegno che il Governo stesso si assume nei confronti di una larga parte degli impiegati dello Stato, con inoltre la decisione che il legislatore dia una delega di sei mesi per affrontare determinati problemi riguardanti norme in materia pensionistica e precisando anche, al secondo articolo del disegno di legge, che non si tratta soltanto di aggiornare queste norme, in quanto la legge è pure per una innovazione in tali questioni.

Sempre diciamo e ripetiamo che abbiamo delle strutture arcaiche dello Stato e, come conseguenza logica, si è nel vero nel considerare le norme come anacronistiche rispetto alla vita di uno Stato moderno nel quale devono operare impiegati statali investiti di nuovi diritti ed anche di nuovi doveri nella esecuzione del loro mandato. Si tratta, quindi, di rapporti di lavoro del vecchio testo unico che devono essere rivisti e rapportati a quelle che sono le richieste che, in definitiva, vengono avanzate dalla comunità all'impiegato dello Stato come servizi e come controlli all'interno dello Stato stesso.

Vorrei dire che il Ministro più silenzioso, il Ministro che non appare troppo spesso nelle cronache parlamentari o delle attività di ogni giorno dello Stato, si trova di fronte a delle difficoltà grandissime, ricordate testè da alcuni colleghi, nella enormità delle differenziazioni che si sono andate incrostando, direi quasi per stratificazione, dall'inizio del testo unico del 1891 ai giorni nostri. Io debbo dare atto al Ministro di questo suo comportamento silenzioso, disciplinato, costante e anche tenace, perchè, evidentemente, se il Governo chiede una delega di sei mesi per concludere l'iter di questa revisione, è indubbio che lo stesso Governo ha avuto conoscenza dal Ministro responsabile dei lavori preparatori, di valutazione e di aggiornamento. Tali lavori debbono essere quanto mai avanzati, perchè, se ciò non fosse, anche i sei mesi chiesti di delega da parte del Governo sarebbero insufficienti ad affrontare questa montagna di differenziazioni e di difficoltà. Debbo quindi ritenere personalmente

che il Ministro ci darà delle precisazioni su quel lavoro silenzioso che poc'anzi ho voluto mettere in evidenza agli onorevoli colleghi. D'altra parte, a mio parere, è necessario che il legislatore (che giustamente, a sua valutazione, ritiene indispensabile che vi sia un aggiornamento di tutto ciò che comporta l'attività dello Stato) non si esima da tale responsabilità e con la sua decisione investa il Governo nel fissare non solo i tempi, ma le norme relative, in questo caso, al trattamento di quiescenza, integrandole, oppure — dice ancora sempre l'articolo 1 — modificandole, con l'osservanza dei criteri direttivi indicati dagli articoli di questa legge.

Chiede ancora specificatamente il legislatore, dandone delega al Governo, di assicurare la consegna del libretto di pensione ai dipendenti statali all'atto della loro cessazione dal servizio.

Su questo punto vorrei soffermarmi, poichè nel panorama di questi casi — che non riguardano solo i dipendenti dello Stato — voglio qui ricordare una grave carenza che da troppo tempo permane nei confronti delle pensioni di guerra. Onorevoli colleghi, forse voi giustamente mi direte che non è materia di questo disegno di legge, tuttavia ci sono ancora centinaia di migliaia di pratiche che, attraverso un processo burocratico accentrato alla Commissione nazionale della Corte dei conti in Roma, giacciono invecchiate: non sono sufficienti i secoli per arrivare alla conclusione delle masse di richieste di revisione di pensioni o di aggiornamenti, o di destinazione delle pensioni di guerra stesse. Voglio dire, cioè, che non siamo solo alle prese con le carenze di consegna, di riconoscimento della pensione, ma che ci sono ancora troppi cittadini che attendono; a tale proposito vorrei ricordare all'onorevole Presidente del Senato che c'è un disegno di legge alla 1<sup>a</sup> Commissione, presentato da onorevoli senatori, che propone uno strumento più aggiornato e più idoneo per affrontare, in termini regionali, quello che oggi si consuma soltanto in una Commissione nazionale per le pensioni di guerra.

Ma, ritornando all'argomento, debbo dire, quindi, che do atto al Ministro di questa situazione, e mi auguro che sul solco già or-

mai segnato da altri colleghi (come il senatore Tessitori e il senatore Medici ed il ministro Preti che si sono interessati a suo tempo di questo problema) possa essere questa volta un mio concittadino a completare l'opera definitiva, per poter dare una tranquillità ai dipendenti dello Stato.

Vorrei pregare ancora l'onorevole Ministro di tenere in considerazione — e su ciò richiamo l'attenzione anche degli onorevoli colleghi — un ordine del giorno che riguarda una disparità di trattamento tra diverse categorie di dipendenti dello Stato. Si tratta dell'ordine del giorno che è stato testè letto dal senatore segretario, che riguarda gli impiegati della Difesa. È evidente che questo ordine del giorno vuole richiamare il legislatore e il Governo ad aggiornare le disparità di trattamento che esistono nei confronti dei dipendenti militari del Ministero della difesa rispetto a quelli civili; i militari, per queste disparità inammissibili, non godono, agli effetti del pensionamento, degli stessi benefici dei civili.

Concludo, onorevoli colleghi; ai rappresentanti dell'opposizione i quali motivavano il loro voto contrario nel ritenere che la delega non risolve tutti i problemi che riguardano gli immensi rivoli di attività dello Stato, io rispondo che già questo è un punto di partenza per poter dare l'approvazione a un pensiero innovatore di quelli che sono i rapporti, i diritti e i doveri del cittadino impiegato dello Stato. Grazie. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

**F R A N Z A .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo è favorevole alla delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, e constata che la legge delega sostanzialmente non consente al Governo (questo è uno dei punti che determinano un rilievo da parte nostra) di estendere la legislazione a casi che sono rilevanti e degni di considerazione; fra questi vi è quello che forma oggetto dell'ordine del giorno Fenoaltea, Bo-

nafini ed altri. Infatti, se con questa legge delega — la quale fissa la materia della delega e anche i punti essenziali sui quali si dovrà incentrare l'attività del Governo ai fini della delega — il Governo può coordinare la materia ai fini della semplificazione di tutto il complesso normativo esistente in merito alle pensioni, e quindi anche ai casi di reversibilità, non può, però, introdurre delle norme nuove, che possano modificare le situazioni preesistenti. Il fine che si propone l'ordine del giorno è degno di considerazione da parte del Senato, in quanto esiste davvero, ai fini della reversibilità, una disparità di trattamento tra civili e militari. L'ordine del giorno, quindi, risponde ad una esigenza della quale spesso noi ci siamo occupati e della quale abbiamo sentito parlare anche in questa Aula. Ora, se questa esigenza è ritenuta preminente, essenziale, non comprendo la ragione per la quale, tenuto conto dei limiti posti dalla delega, non si debba introdurre un emendamento (si tratta di un disegno di legge che non ha avuto ancora l'approvazione della Camera e che quindi non è soggetto al rigore di un'approvazione del testo già approvato dalla Camera) che tenga conto dell'esigenza avvertita al Senato e che forma oggetto dell'ordine del giorno che porta le firme di rappresentanti dei partiti della maggioranza governativa.

Onorevole Ministro, la situazione relativa alle pensioni di reversibilità per i militari è, in realtà, sostanzialmente difforme da quella relativa alle altre pensioni di reversibilità, ed è dannosa per coloro che ne fruiscono. In un testo nuovo, che tiene presente tutta la legislazione, dal 1882, se non erro, al 1965 (le ultime disposizioni, infatti, sono del 1965), in un testo nuovo il quale vuole coordinare tutta questa materia e dare vita armoniosa a disposizioni che, con semplicità, regolino il complesso normativo oggi esistente, in un testo di tal genere non può non prevedersi una situazione che deve essere sanata, per creare una obiettiva parità fra le categorie interessate. In tal modo, si giustificherebbe la delega, ed il Governo assumerebbe una posizione ben più rilevante di rispetto e di considerazione in rapporto alla delega stessa. Sostanzialmente, il Governo non

dovrebbe limitare la propria azione al coordinamento di un testo unico — per la qual cosa non sarebbe affatto necessaria una delega legislativa in quanto questa è una delle normali attribuzioni previste dalla legislazione e, d'altra parte, rientra nella prassi governativa — ma potrebbe modificare quelle norme che, all'esperienza, si rivelino dannose per una parte di coloro che fruiscono delle pensioni. Poichè il Senato è d'accordo su questo punto (anche la nostra parte ritiene che l'ordine del giorno meriti considerazione), è sperabile che con un emendamento al testo del disegno di legge si ovvii agli inconvenienti che sono stati lamentati.

Detto questo, noi confermiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge di delega al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Chiusura di votazione

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un senatore segretario e invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

*(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).*

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Aimoni, Ajroldi, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Artom, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosso, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Cataldo, Cenini, Cerreti, Chabod, Cittante, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, de Unterrichter, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferretti, Focaccia, Forma, Franza,

Garavelli, Garlato, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Girauda, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Grimaldi, Guanti, Guarnieri,

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Latanza, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maier, Maris, Martinelli, Martinez, Marullo, Masciale, Massobrio, Molinari, Monaldi, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Orlandi,

Pajetta, Palumbo, Pelizzo, Pellegrino, Pesi, Petrone, Pezzini, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Ponte,

Roasio, Roda, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rotta,

Salari, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Schiavetti, Schietroma, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spataro, Stefanelli, Stirati,

Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zenti, Zonca.

*Sono in congedo i senatori:*

Alessi, Angelini Armando, Bronzi, Canziani, Carubia, Cipolla, Cremisini, De Dominicis, Ferreri, Nencioni, Spasari.

#### Ripresa della discussione

**P R E S I D E N T E .** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1161.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B A R T O L O M E I , relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, ringrazio anzitutto i colleghi che hanno partecipato alla discussione, sia in termi-

ni di opposizione sia in termini di assenso. Per quanto riguarda questi ultimi, voglio soprattutto sottolineare gli interventi del senatore Palumbo, del senatore Jodice, del senatore Bonafini, del senatore Franza e del senatore Jannuzzi, i quali sostanzialmente hanno confermato le linee alle quali avevo cercato di ispirare la relazione sul presente disegno di legge, integrandola con opportune osservazioni e pertinenti considerazioni. Il senatore Di Prisco ha fatto invece una serie di rilievi sui quali non posso dirmi d'accordo. Intanto non sono in grado di pronunciarmi su un provvedimento che io non conosco e su questioni che non sono collegate con l'attuale legge delegante. Potremmo semmai parlarne se dovessimo discutere gli effetti della delega, cioè il testo che essa produrrà.

D'altro canto non ritengo neppure sostanzialmente valida la tesi secondo la quale la formazione di un testo unico debba essere fatta dal Parlamento invece che dal Governo: ciò soprattutto per motivi di carattere sostanzialmente tecnico; mi sembra invece utile riflettere sulla proposta del senatore Jannuzzi per quanto riguarda il metodo di mantenere una « perenne giovinezza » ai cosiddetti testi unici, in modo da evitare dei ritornanti cicli di revisione.

Al senatore Aimoni dico, appunto perchè sono d'accordo con la delega al Governo sulla formazione dei testi unici, che convengo pienamente che, quando questa delega prevede delle sostanziali modifiche alla materia, sia opportuna anche la collaborazione di apposite commissioni parlamentari. Non vedo invece l'opportunità delle commissioni parlamentari quando la delega al Governo è esclusivamente limitata a una questione di razionalizzazione formale della materia come nel caso in esame (e con questo rispondo anche al collega senatore Franza). Ribadendo il principio dei limiti nei quali si regge e si giustifica questo disegno di legge non vedo sul piano pratico come la delega al Governo potrebbe essere ampliata anche alla materia prevista dall'ordine del giorno. L'ordine del giorno, (che fra l'altro anch'io ho sottoscritto) è un invito al Governo perchè la sua attenzione sia richiamata su questo specifi-

co argomento, nel momento in cui sta predisponendo, attraverso una Commissione, oltre che il mero riordino, lo studio necessario per la revisione e il completo aggiornamento di tutta la materia di quiescenza e pensionistica.

La delega che oggi esaminiamo non consente infatti di incidere nella sostanza della legislazione vigente in materia di trattamento di quiescenza ai dipendenti statali, ma ne provoca il riordinamento in un unico testo secondo i criteri specificatamente fissati nell'articolo 2. I vantaggi anche entro questi limiti sono facilmente prevedibili.

Tutto questo comunque non vuol dire che non esistano situazioni da rivedere, squilibri da eliminare, trattamenti da migliorare in una visione più organica e moderna di tutto il sistema. Significa, semmai, che mentre si attende il meglio, che peraltro comporta un lavoro di elaborazione e determinati oneri finanziari, si vuole intanto provvedere a quanto è possibile fare subito, ed il possibile da fare subito, secondo la proposta, consiste in una maggiore chiarezza del diritto — ed in questo siamo d'accordo con le richieste del senatore Di Prisco —, nel possibile sveltimento di tutte le pratiche di quiescenza e di pensione delle quali conosciamo bene il ritardo, ed anche, se vogliamo, nella individuazione e nel bilancio dei vuoti da colmare e delle carenze da surrogare nella legislazione, proprio in vista di quella attività e di quei propositi di riordino che il Ministro della riforma burocratica ha allo studio. Per quanto riguarda la modifica e la razionalizzazione del sistema vigente, il Ministro con suo decreto ha, come dicevamo sopra, già costituito una Commissione per le pensioni, Commissione presieduta da un Magistrato della Corte dei conti, composta da alcuni alti funzionari dei vari settori della amministrazione.

Questa Commissione ha il compito di esaminare la materia, le proposte, i rilievi, le richieste, compresi quelli di iniziativa parlamentare e sindacale e di predisporre uno schema di provvedimento accompagnato dal calcolo dell'onere che determinate sostanziali modifiche comportano. E credo sia auspicabile, sul piano del metodo, che il Governo

distingua la parte che comporta spese da quella che non comporta spese, approntando immediatamente i disegni di legge relativi a ciò che si può fare per migliorare la situazione senza oneri, e pianificare con ogni urgenza nel quadro del programma quinquennale la predisposizione dei mezzi necessari alla copertura della spesa per i provvedimenti che comportano oneri.

Ciò premesso, rilevo che il tempo trascorso dalla discussione di questo provvedimento in Commissione in sede referente ci ha portato per un verso alla soglia delle elezioni, cioè alla vigilia di una interruzione della attività parlamentare e governativa che, per quanto breve possa essere, è sempre di qualche mese. Posta pertanto l'ipotesi migliore che l'iter parlamentare del presente disegno di legge si concluda entro l'anno corrente, resta il fatto che sei mesi di delega riservati al Governo verrebbero a cadere nel periodo della vacanza elettorale e post-elettorale. Mi sembrerebbe pertanto utile — e a questo proposito ho predisposto un emendamento — considerare la opportunità di prorogare di un anno la delega, come peraltro mi pare che abbia adombrato nel suo intervento il senatore Palumbo; e questo non per invitare il Governo a ritardare (perchè se l'elaborato può essere presentato prima, entro un mese magari — e il ministro Bertinelli ci dà ogni garanzia di prontezza, di dinamismo e di puntualità — tanto meglio), ma per evitare l'incaglio nelle secche della carenza determinata dalle elezioni, in quanto ciò potrebbe in qualche modo rendere tecnicamente difficile al Governo restare entro i termini dei sei mesi, proprio per la coincidenza della quale abbiamo parlato.

**D I P R I S C O .** Perchè lei ha paura che gli statali dopo non si orienterebbero favorevolmente verso i partiti governativi: è tutto pronto.

**B A R T O L O M E I ,** *relatore.* Va bene, il fatto che il materiale sia quasi pronto non comporta che sia conclusa anche la fase del concerto tra i vari Ministeri, per esempio, e pertanto potremmo correre il rischio di incagliarci in quel periodo e quindi ritardare

molto più del necessario un provvedimento che a me pare importante.

Un'altra modifica da considerare, è quella relativa al punto quattro dell'articolo 2, dove si tratta della disciplina relativa alla prescrizione e alla decadenza dei diritti, qualora non siano esercitati entro il lasso di tempo che la stesura del testo approvato dalla Commissione prevede in dieci anni.

Come i colleghi sanno, la giurisprudenza più recente, e particolarmente alcune decisioni della Corte dei conti, sembra orientata verso il concetto della imprescrittibilità del diritto di pensione. Quindi, a parte il valore sociale ed umano di un orientamento siffatto, in attesa di un possibile pronunciamento sulla materia da parte della Corte costituzionale, sembrerebbe utile non vincolare il Governo al principio della esplicita prescrizione decennale. Pertanto, mentre potrebbe essere lasciato in piedi il richiamo alle questioni inerenti alla prescrizione e alla decadenza, già esistenti (la presente delega non ha la forza per introdurre modifiche), potrebbe essere soppresso il riferimento ad una decadenza categorica nell'ambito dei dieci anni; e anche a questo proposito ci siamo permessi di presentare un emendamento sul quale chiediamo il parere del Governo.

Ciò premesso, concludo chiedendo al Senato di considerare l'opportunità di esprimere il suo consenso ad un provvedimento che, ad avviso del relatore e della maggioranza della Commissione, riveste un carattere di notevole importanza.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Bertinelli.

**B E R T I N E L L I ,** *Ministro senza portafoglio.* Signor presidente, onorevoli senatori, *lectio brevis*, soprattutto dopo quanto è stato detto con tanta competenza e con tanto appassionato interessamento dai colleghi senatori dei diversi settori. Mi sembra inutile spendere parole sulla opportunità di porre ordine, semplicità, disciplina, linee direttive di carattere generale, nel complesso e farraginoso campo delle pensioni. Da anni ed anni si sono an-

dati accumulando provvedimenti legislativi, sia di carattere generale sia di carattere particolare, che trattavano i singoli aspetti del problema pensionistico, o i vari tipi di pensione. E poichè questi provvedimenti, che si andavano via via sfornando ed accumulando, risentono del diverso spirito sociale, della diversa comprensione, della maggiore maturazione della disciplina giuridica del tema, essi sono molte volte fra di loro contraddittori, cosicchè anche un tecnico, un competente, ritiene assolutamente urgente la necessità di provvedere al regolamento della materia con un testo unico che ne raccolga le più importanti disposizioni, che tracci le linee del nuovo concetto di pensione, del nuovo regolamento delle pensioni: quindi un testo unico che non sia un libro mattone, di quelli grossi, che si mettono a solo scopo estetico nella biblioteca di un tinello, ma un libro unico che regoli effettivamente in modo organico tutta la materia. Mi sembra che su questo punto tutti i colleghi siano d'accordo.

Per la verità, i senatori Di Prisco e Aimoni si sono dimostrati contrari alla produzione di un testo unico con l'affermazione, se ho capito bene, che si è aspettato troppo. Il fatto che si sia aspettato dal 1965, anno in cui venne presentato il disegno di legge in esame, fino a tutt'oggi, non rende meno urgente ed opportuna la produzione del testo unico: semmai la questione che avrebbero potuto porre gli egregi colleghi era che si deve provvedere con legge specifica, d'iniziativa parlamentare, non già con una legge delega che introduca una legge delegata, un testo unico delegato. Però, per le ragioni accennate dal senatore Jannuzzi e, più diffusamente, dal relatore, penso che sia invece opportuno scegliere la via della delega; naturalmente nella delega devono essere indicati soltanto i criteri ispiratori del regolamento complessivo e generale del problema, non già i singoli casi specifici, cosicchè i casi sollevati dal senatore Di Prisco, casi che sono più che degni di considerazione, li tratteremo, li discuteremo, li regoleremo in sede di discussione della legge delegata, ma non in sede di discussione della legge delega, per la quale bastano in-

dicazioni di carattere generale. Così pure faremo per il problema sollevato dall'ordine del giorno a firma dei senatori Fenoaltea, Bartolomei, Bisori e Bonafini circa la reversibilità della pensione.

Questo concetto della reversibilità della pensione è uno dei punti che dovranno essere trattati con la maggiore attenzione ed ocularità nella redazione del testo unico perchè in questi ultimi anni il concetto della reversibilità è andato profondamente modificandosi: prima non esisteva, in seguito è stato inserito, poi si è allargato in relazione al *quantum* della pensione reversibile, in seguito ancora si è allargato in relazione al numero dei soggetti beneficiari della pensione di reversibilità, infine si è diversamente regolato a seconda della natura dell'impiegato e della sua dipendenza dallo Stato.

Sono giuste le osservazioni sollevate dal senatore Franza e dai proponenti dell'ordine del giorno: vi è una profonda differenza nel regolamento della pensione tra i dipendenti civili e quelli militari; devo aggiungere che v'è anche differenza nell'interno degli stessi militari, solo se voi tenete presente, ad esempio, il fatto che un ufficiale di aviazione va in pensione dieci, quindici anni prima di un ufficiale di fanteria.

Da qui la necessità di regolare con una visione ampia, umana, la più umana possibile, questo concetto della reversibilità della pensione che presenta tante diverse sfaccettature. Si tratta però, ripeto, di una discussione specifica da farsi in sede di discussione di legge delegata e non in sede di legge delegante. Cosicchè, per quanto riguarda l'ordine del giorno, dichiaro di accettarlo come raccomandazione, con un particolare impegno da parte del Governo.

BARTOLOMEI, *relatore*. Come promemoria.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Qualche cosa di più di un promemoria. Io non vi posso rilasciare una cambiale in bianco per questo ordine del giorno, ma voglio con responsabilità dire che esso è estremamente impegnativo per il Governo.

Sono stati fatti due rilievi al testo e proposte due rettifiche, una all'articolo 1: la delega deve essere data per sei mesi o per un anno? Dichiaro subito che sono molto perplesso su questo problema per due ragioni di cui una piuttosto deteriore e una invece fondata. Vorrei che fossero sei mesi, ma per altri motivi mi prospetto l'ipotesi di un anno. Quali sono le ragioni che mi indurrebbero a tener fermo il periodo di sei mesi? La prima è che nel provvedimento predisposto dal mio predecessore, il ministro Preti, è fissato il termine di sei mesi, e se io, come suo successore, due anni dopo sollecitassi o anche solo accettassi un termine più lungo potrei indirettamente — ecco il motivo deteriore — avere l'aria di essere più attendista, più ritardatario, più temporeggiatore. La ragione sostanziale e fondata è invece che, su iniziativa lodevolissima dell'onorevole Preti, quando era ancora Ministro della riforma burocratica, è stata da tempo costituita una Commissione interministeriale presieduta dall'allora capo di Gabinetto di Preti, il dottor Terranova, ora consigliere della Corte dei conti, e da altri numerosi funzionari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, eccetera, la quale ha già preparato la legge delegata. Vi posso anzi dire che io ho già trasmesso ai diversi Ministeri, per quello che si chiama il concerto, il testo della legge delegata, preparata dalla Commissione, che chiamerò del dottor Terranova, sollecitando il loro parere e le loro osservazioni.

D I P R I S C O . Compresa le tabelle.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. In parte, compresa le tabelle. Il senatore Di Prisco, che segue molto diligentemente questo problema, sa che noi siamo pronti, e che teoricamente, se entro la prossima settimana mi venissero le lettere formali di adesione dei diversi Ministeri, io entro dieci giorni sarei in grado di presentare la legge delegata. Però, queste adesioni formali mi verranno? Le mie preoccupazioni non sono tanto di un eventuale ritardo da parte dei singoli Ministeri, della

pubblica istruzione, dei trasporti, degli interni, ritardo dovuto al fatto che sono da regolare alcune questioni particolari per certi determinati casi, ma di un ritardo da parte dei Ministeri finanziari, i quali devono fare un calcolo preciso per oggi e per domani, dell'importo complessivo delle pensioni, le quali nella legge delegata troveranno non solo un coordinamento, ma anche un miglioramento sostanziale dal punto di vista economico.

Quindi il più impegnato, il più passibile di ritardo nel rispondermi sulla legge delegata è, come è logico, il Ministero del tesoro, o meglio, per non precisare troppo, i Ministeri finanziari.

Questo sarebbe il motivo per cui, mentre da una parte vorrei essere tranquillo sui sei mesi, dall'altra parte posso pensare che essi siano troppo pochi e che vi sia la necessità di stabilire un termine più ampio. Comunque, quando si dice che il Governo dovrà presentare entro sei mesi, oppure entro un anno, la legge delegata, non è che esso abbia l'obbligo di presentarla alla scadenza dei sei mesi o dell'anno. Il Governo, se è in grado di farlo, può presentare la legge anche tra quindici giorni prima della scadenza del termine. Quindi stabiliamo pure un anno.

F E N O A L T E A . Allora lasciamo i sei mesi, onorevole Ministro.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Come meglio credete, ma vorrei che voi aveste, come ho io, non solo la ferma intenzione, ma il fermissimo auspicio che prima che scada la legislatura (la quale non scade tra sei mesi, ma molto prima, poichè credo che le Camere, su per giù, chiuderanno, se non le loro porte, i loro lavori a metà marzo o alla fine di marzo) il Governo abbia già presentato la sua legge delegata.

Il secondo emendamento, tendente a sopprimere il richiamo alla prescrizione decennale, mi sembra sia estremamente opportuno. Quelli di noi che sono avvocati sanno che la giurisprudenza della Corte dei conti, e pare anche delle supreme Magistrature, circa il quesito della prescrizione delle

pensioni, è andata in questi ultimi tempi evolvendosi secondo una spinta sociale, secondo una considerazione di più largo respiro. Infatti le supreme Magistrature hanno ritenuto che il diritto alla pensione è imprescrittibile.

Orbene, se si affermasse — e io mi auguro che si affermi — questa concezione di più vasto respiro sociale dell'imprescrittibilità delle pensioni, sarebbe evidentemente assurdo che in una legge delegante si desse al Governo la delega per una legge nella quale viene stabilito che le pensioni (pensate, le pensioni, una parte così importante della vita futura di tutti i lavoratori, quali che essi siano, dipendenti dallo Stato!) sono prescritte entro dieci anni.

Quindi direi di sopprimere quel richiamo e quell'appunto. Infatti, se — e Dio non faccia verificare questa ipotesi! — la giurisprudenza della Corte dei conti, o della Corte di cassazione, o della Corte costituzionale dovesse essere anche di diverso avviso e stabilire la prescrittibilità entro un certo termine, nulla è pregiudicato dal nostro eventuale silenzio, in proposito, all'articolo 4.

Detto questo, mi pare che, sia pure disordinatamente, abbia detto quanto vi era da dire su questo provvedimento.

A I M O N I . E circa la Commissione, onorevole Ministro?

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Non ritengo sia il caso di nominare una Commissione parlamentare per questo provvedimento. Le Commissioni parlamentari nominate per i vari provvedimenti servono indubbiamente a dare al legislatore il senso reale dell'opinione pubblica, della valutazione che i diversi settori della vita politica e della vita sociale fanno circa un progettato provvedimento legislativo; ma non c'è dubbio, senatore Aimoni, che le Commissioni parlamentari sono piuttosto ritardanti, piuttosto defatiganti: in sostanza non accelerano il lavoro di una certa legge, ma in linea generale lo ritardano, anche se questo ritardo è compensato da una partecipazione veramente effettiva e profonda dello

spirito popolare. Sui provvedimenti pensionistici, sul problema della pensione c'è una casistica, una letteratura la più diffusa; nella fattispecie è già pronta — l'ho già detto e lo conferma il senatore Di Prisco — la legge delegata. Ora, se noi nominiamo una Commissione parlamentare, corriamo il rischio di perdere quei giorni utili — e sono pochi — che ancora ci restano perchè immediatamente dopo la legge delegante sia presentato il testo della legge delegata.

A I M O N I . Un giorno o un mese in più pur di fare una consultazione, che sia ampia, con i parlamentari, e in sede consultiva con gli interessati delle categorie, credo non sia una cosa sbagliata, tant'è vero che si è fatto altre volte.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Mi rendo conto di quanto lei dice e lo apprezzo molto, però, senatore Aimoni, se la legge delegante non è rigorosamente vincolante, non è restrittiva, non ci incarcera, questa consultazione parlamentare la possiamo fare — ed esaurientemente — in sede di discussione della legge delegata. Infatti la legge delegante non preclude l'intervento del parlamentare e la sua collaborazione ad una migliore redazione della legge delegata: noi avremo sempre e nella più ampia misura la partecipazione del parlamentare in sede di discussione della legge delegata.

Per questi motivi e perchè, come dicevo, la legge delegata è ormai pronta e si corre il rischio, con altri incisi, di ritardarne la presentazione, sono personalmente contrario all'inclusione di un accenno alla nomina di una Commissione parlamentare per questo provvedimento. Raccomando pertanto vivamente l'approvazione di questo disegno di legge agli onorevoli senatori.

B E R T O L I . Tra i miei ricordi parlamentari, questa è la prima volta che viene presentata una legge delegante nella quale non si preveda una Commissione consultiva.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Sono molti di più i casi di leg-

699ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 OTTOBRE 1967

gi deleganti in cui tali Commissioni non sono previste.

**PRESIDENTE.** L'inizio si è avuto con la Commissione dei parlamentari prevista per la legge sulla riforma della burocrazia, la quale tuttavia non ha dato frutti troppo buoni. Loro sanno infatti che il Governo ha disatteso le conclusioni di tale Commissione.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno dei senatori Fenoaltea, Bartolomei, Bisori e Bonafini.

**BARTOLOMEI, relatore.** La Commissione è d'accordo.

**BERTINELLI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo accetta l'ordine del giorno come impegno, come vivissima raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Bonafini, è soddisfatto della dichiarazione del Governo?

**BONAFINI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**BONAFINI, Segretario:**

#### Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese quelle relative al personale delle aziende autonome, integrandole e, ove occorra, modificandole, con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nell'articolo seguente.

**PRESIDENTE.** Da parte dei senatori Bartolomei, Bisori e Fenoaltea è stato presentato all'articolo 1 un emendamento

tendente a sostituire le parole: « Entro sei mesi », con le altre: « Entro un anno ».

**FENOALTEA.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

**BONAFINI, Segretario:**

#### Art. 2.

Il testo unico, di cui all'articolo precedente, dovrà:

1) semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante la unificazione e la modifica delle relative disposizioni;

2) semplificare la formazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della pensione e la disciplina degli accertamenti di ufficio;

3) assicurare la consegna del libretto di pensione al dipendente statale all'atto della sua cessazione dal servizio, e, in caso di pensione indiretta o di reversibilità, agli aventi titolo entro un congruo termine dalla data della presentazione della domanda;

4) integrare la disciplina della prescrizione e della decadenza, fissando la decorrenza dei termini e stabilendo esplicitamente la prescrizione decennale;

5) riordinare ed integrare le norme vigenti in materia di pensioni privilegiate, disciplinare espressamente le concause, dando all'assegno rinnovabile una regolamentazione più rispondente alle sue finalità, anche mediante la riduzione della durata di esso, prevedendo una più adeguata disciplina per le denunce di aggravamento ed unificando le procedure medico-legali, con la limitazione della pluralità dei pareri.

**PRESIDENTE.** Da parte dei senatori Bartolomei, Bisori e Fenoaltea, è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere al n. 4 dell'articolo 2 le parole: « e

stabilendo esplicitamente la prescrizione decennale ». Questo emendamento è stato già accettato dal Governo. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

**BONAFINI**, *Segretario*:

#### Art. 3.

Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

#### Risultato di votazione

**PRESIDENTE**. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un senatore segretario.

Senatori votanti . . . . .	170
Maggioranza . . . . .	86
Ha ottenuto voti il senatore	
Maier . . . . .	104
Schede bianche . . . . .	65
Voti dispersi . . . . .	1

Proclamo eletto il senatore Maier. (*Applausi*).

#### Per la discussione della mozione n. 52

**CONTE**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CONTE**. Signor Presidente, come lei ricorderà certamente, prima delle ferie un gruppo di senatori di varie parti politiche, tra i quali quelli della mia parte, hanno presentato una mozione (n. 52) per discutere sui risultati dell'inchiesta senatoriale sull'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si restò allora d'accordo che subito dopo le ferie si sarebbe proceduto, come il Regolamento prescrive, alla fissazione della data in cui questa mozione sarebbe stata discussa.

Noi non abbiamo sollecitato, subito alla ripresa dei lavori, la discussione di questa mozione, ma intendiamo farlo in questo momento, perchè riteniamo che sia necessario, prima di arrivare alla discussione del bilancio, affrontarla. C'è una forte pressione da parte dell'opinione pubblica, che vuol conoscere i risultati di questa inchiesta durata otto mesi, e per la quale con tanto calore si discusse qui, nel Senato, a suo tempo, e le proposte che la Commissione avanza.

So che l'onorevole Bosco preferirebbe non discutere la mozione se non quando avrà avuto ulteriori delucidazioni e dati da una Commissione d'inchiesta governativa i cui lavori sono in corso; ma oserei dire che non è tanto questo lo scopo che si riproponeva la mozione presentata, quanto il problema di rendere di pubblica ragione, di far conoscere all'opinione pubblica del Paese, agli interessati, ai pensionati, a coloro che sono assistiti dall'Istituto della previdenza sociale e agli impiegati e funzionari di tale Istituto quali sono stati i risultati della inchiesta.

Ecco perchè, signor Presidente, mi permetto di sollecitare vivamente la Presidenza perchè si faccia interprete presso il Governo affinchè nella settimana ventura sia possibile discutere questa mozione.

**DIPRISCO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DIPRISCO**. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del senatore Conte per la discussione, nella settimana ventura,

della nostra mozione. Ritengo che il riferimento all'opinione pubblica sia esatto e sia giusto; noi abbiamo assistito, alcune settimane dopo il deposito degli atti della Commissione, ad una diffusione abbastanza notevole di scritti e di prese di posizione, alle volte alcune anche contraddittorie.

Credo che il Senato debba in maniera aperta discutere di questa questione anche perchè (e credo che sia il maggior merito dell'inchiesta fatta), ci sono nelle conclusioni delle prospettive, delle indicazioni che debbono essere concretizzate attraverso la discussione in Aula. Questo è uno degli aspetti più positivi della Commissione d'inchiesta, pur nelle diverse valutazioni che possono essere venute fuori dai rappresentanti dei vari Gruppi.

Io ritengo quindi che ci sia la necessità assoluta di un dibattito, proprio anche come dimostrazione della bontà del lavoro, riconosciuta dalla Presidenza del Senato nonchè dai colleghi che hanno espresso al Presidente Giraud e ai Commissari apprezzamento per la loro opera. Quest'opera però ha un suo contenuto concreto che deve essere portato all'attenzione di tutta la nostra Assemblea per poterne fare oggetto del dibattito, così come noi abbiamo proposto.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Conte, lei ha anticipato quanto io le dovevo dire. La Presidenza del Senato si è già premurata di queste richieste da loro avanzate. Il ministro Bosco ha risposto che ha voluto interpellare, per ragioni di opportunità, di convenienza e per coordinare la risposta che poi egli dovrà dare a nome del Governo ai singoli interpellanti, il Presidente della Commissione ministeriale. Loro sanno infatti che è stata nominata una Commissione ministeriale che dovrà sottoporre al Ministro le sue conclusioni e delle proposte concrete.

Ecco perchè il Ministro ha chiesto alla cortesia dei senatori di voler soprassedere e io pertanto pregherei di non insistere nel chiedere di fissare la discussione per la settimana ventura. Posso tuttavia assicurare che il ministro Bosco ha sollecitato ancora il Presidente della Commissione ministeriale affinché presenti le sue conclusioni. A sua volta la Presidenza non mancherà di insistere pres-

so il ministro Bosco affinché la discussione della mozione possa aver luogo al più presto.

**C O N T E .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C O N T E .** Signor Presidente, io desidererei, se fosse possibile, che al ministro Bosco fosse fatto presente lo scopo fondamentale della mozione, che non è tanto quello di sentire che cosa ha da dire il Governo, quanto quello di far conoscere prima di tutto al Senato nel suo complesso e poi all'opinione pubblica del Paese i risultati dell'inchiesta. Se anche l'onorevole Bosco, perciò, dovesse venire con una preparazione non completa o con una preparazione un po' affrettata, non gliene vorremmo per questo. Certo preferiremmo che venisse con una preparazione completa; ma lo scopo fondamentale della mozione è una discussione e un impegno da parte del Senato nei riguardi prima di tutto di se stesso e del lavoro fatto.

Pertanto se lei, signor Presidente, potesse intervenire in questo senso nei riguardi dell'onorevole Bosco, ritengo che egli potrebbe accettare più facilmente le nostre istanze. La ringrazio.

**P R E S I D E N T E .** Faremo presenti al Ministro queste sue considerazioni, e preghiamo anche l'onorevole Bertinelli di farcene eco.

**B E R T I N E L L I ,** *Ministro senza portafoglio.* Certamente.

### Sull'ordine dei lavori

**F R A N Z A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F R A N Z A .** In merito al disegno di legge n. 19 posto al numero 3 del punto II dell'ordine del giorno di oggi, la Presidenza è a conoscenza che il primo presentatore, il senatore Nencioni, è giustificatamente impedito ad intervenire ai nostri lavori. Io vorrei pertanto che si evitasse che l'argomento venisse

in discussione nella seduta di domani e chiedo alla Presidenza di porre il disegno di legge all'ultimo punto dell'ordine del giorno, onde dar modo al proprio presentatore di poterlo trattare non appena sarà ristabilito.

**PRESIDENTE**. Sarà senz'altro accontentato, senatore Franza.

#### **Per lo svolgimento di un'interpellanza**

**MASCIALE**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MASCIALE**. Signor Presidente, ieri con i colleghi Schiavetti, Di Prisco, ed altri, ho presentato un'interpellanza (655) riguardante il problema della disciplina della vendita dell'olio d'oliva. Poichè siamo quasi alla vigilia della campagna olearia, non dobbiamo correre il rischio che il decreto venga emesso dopo venti giorni o un mese dall'inizio della campagna stessa per non creare nel Paese gli inconvenienti che abbiamo dovuto registrare nella scorsa annata.

La prego pertanto, signor Presidente, di voler intervenire presso il Ministro dell'agricoltura affinchè venga fissata al più presto possibile — direi per venerdì prossimo — la discussione della nostra interpellanza.

**PRESIDENTE**. La Presidenza si farà senz'altro premura di riferire al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la sua richiesta.

#### **Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1694 e per la discussione del disegno di legge n. 1867**

**CORNAGGIA MEDICI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CORNAGGIA MEDICI**. Onorevole Presidente, fino a pochi minuti fa ci

siamo occupati di pensioni. Ebbene, vi è un piccolo disegno di legge riguardante un problema di pensioni del quale io sono presentatore. Il provvedimento porta il n. 1694 e riguarda l'indennizzo speciale aeronautico. Questo disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante alla 4ª Commissione, ma poi, per ragioni di copertura, si dovette rinviare in Aula.

Vi è poi all'ordine del giorno un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Venturi e Zenti, del quale io sono relatore e che porta il n. 1867, riguardante il complesso delle medaglie al valore per la Resistenza. Poichè anche l'onorevole ministro Bertinelli poco fa ci ha ricordato che abbiamo una breve vita parlamentare di circa sei mesi, io chiederei che possibilmente la settimana prossima fossero messi all'ordine del giorno ambedue i disegni di legge e fossero discussi e votati come il Senato crederà. Sono cose di breve momento, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Anche il desiderio da lei espresso, senatore Cornaggia Medici, sarà tenuto presente e vedremo se la settimana prossima si potranno inserire all'ordine del giorno i due provvedimenti.

#### **Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**PRESIDENTE**. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » (2088-B);

« Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, nu-

mero 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » (2365);

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Modificazioni alle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (2348);

Deputati DE MEO e DE LEONARDIS. — « Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare » (2375);

« Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (2383);

*5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio » (2011-B);

Deputati GHIO ed altri. — « Istituzione di una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'Enel in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 » (2398);

*6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Ampliamento degli organici del personale appartenente agli Istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura » (2406);

*7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Istituzione delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona » (2370);

Deputati SANTI ed altri. — « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio della autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella Tirrenica » (2389);

*8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

« Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (1979-B);

Deputati CURTI Aurelio e ARNAUD. — « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso » (2360);

*9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):*

« Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze » (2314);

*10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

BOCCASSI e SALATI. — « Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (2200);

Deputati QUINTIERI e NUCCI. — « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione » (2384).

**Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea**

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), a norma dell'articolo 26 del

Regolamento, il disegno di legge: GIANCANE ed altri. — « Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno » (2362), già assegnato a detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

#### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**BONAFINI, Segretario:**

**RODA, PASSONI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia ammissibile che l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale Ente di diritto pubblico, in un suo documento ufficiale di commento al disegno di legge n. 2397 del Senato (e già approvato dalla Camera), si permetta di esprimere apprezzamenti politici e faziosi, quali: « Ministero attualmente affidato alla capace e prudente guida di governanti democristiani » e « conseguenze politiche negative » qualora il Ministero « venga affidato ad esponenti politici di altro partito della coalizione »!

Fra di pressione politica oltremodo inammissibili in un Ente che vive coi quattrini della generalità dei contribuenti italiani, e di essi si serve a puro scopo di propaganda di parte, in contrasto cogli stessi scopi istituzionali dell'Ente cennato. (656)

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

**BONAFINI, Segretario:**

**PIRASTU.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario, ai fini di un rapido ristabilimento della vita

democratica comunale, fissare le elezioni amministrative nel comune di Assemini, al 3 dicembre 1967 o in altra data dello stesso mese.

Il Consiglio comunale di Assemini è stato sciolto in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e si pone la necessità di eleggere subito una amministrazione democratica per la risoluzione dei gravi problemi civili ed economici di detto importante Comune. (6784)

**PIRASTU, POLANO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario, ai fini di un rapido ristabilimento della vita democratica comunale, fissare le elezioni amministrative nel comune di Carbonia al 3 dicembre 1967 o in altra data dello stesso mese.

Gli interroganti sottolineano la particolare situazione del comune di Carbonia, le pesanti difficoltà anche di carattere finanziario in cui si dibatte il Comune stesso e i gravi problemi cittadini che devono essere risolti. Chiedono, pertanto, la sollecita fissazione delle elezioni amministrative in detto Comune, al fine di eleggere subito una amministrazione democratica che assicuri lo sviluppo civile ed economico di questo importante centro operaio e cittadino. (6785)

**TOMASSINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 603 del 1966, per la immissione in ruolo degli insegnanti in possesso di particolari requisiti e di una notevole esperienza didattica, al fine di ottenere una più rapida sistemazione degli organici della Scuola media, disporre per quanto concerne lo esame che i predetti insegnanti dovranno sostenere:

1) che le prove scritte per ogni tipo di disciplina siano eliminate, e ciò in analogia a quanto già disposto con la legge n. 1440/1955 e col decreto del Presidente della Repubblica n. 1303/1957 per gli abilitati didattici i quali non sostennero neppure la pro-

va orale, ma subirono soltanto una ispezione;

2) che le prove orali vertano, secondo il disposto del richiamato articolo 7, esclusivamente sulle materie di insegnamento fissate per la scuola media.

Inoltre l'interrogante chiede di sapere, per quanto concerne le modalità di espletamento, se non ritenga opportuno:

1) procrastinare il più possibile il diario delle prove per consentire una adeguata preparazione dei candidati;

2) indire adeguati e qualificati corsi di preparazione, lasciando anche ad Enti morali ed Associazioni culturali e sindacati l'iniziativa della loro istituzione, favorendoli con contributi e con la concessione dell'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche;

3) disporre che le prove orali vengano decentrate nel maggior numero possibile di città per un sollecito espletamento di esse;

4) consentire la partecipazione alla sessione riservata anche a quegli insegnanti che abbiano maturato quattro anni di servizio alla data della emanazione della ordinanza ministeriale applicativa. (6786)

**GUANTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in applicazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, anche in riferimento all'ordine del giorno votato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato in data 26 settembre 1967. L'interrogante a tal proposito fa presente quanto richiesto dalla Segreteria provinciale di *Matera* del Sindacato autonomo scuola media italiana:

a) in merito all'esame:

1) che le prove scritte per ogni tipo di disciplina siano eliminate;

2) che le prove orali vertano esclusivamente sulle materie di insegnamento fissate dalla legge istitutiva;

b) in merito alle modalità:

1) che venga procrastinato il più possibile il diario di dette prove per consentire un'adeguata preparazione dei candidati;

2) che siano indetti adeguati e qualificati corsi di preparazione;

3) che le prove orali vengano decentrate nel maggior numero possibile di città per un più sollecito espletamento delle stesse;

4) che sia consentita la partecipazione alla sessione riservata anche a quegli insegnanti che abbiano maturati i richiesti quattro anni di servizio alla data dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale applicativa.

L'interrogante si augura che, nel rispetto della legge e nell'interesse della scuola, il problema sia risolto con equità per venire incontro ai desiderata di numerosi docenti. (6787)

**MASCIALE, RODA, TOMASSINI, DI PRISCO, PREZIOSI.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono i motivi del costante aumento dell'entità dei residui passivi, aumento che ogni anno si verifica nei bilanci dei vari Ministeri e particolarmente in quello dell'agricoltura.

Per l'esercizio 1966 i residui passivi del bilancio dell'agricoltura hanno raggiunto, infatti, il ragguardevole importo di lire 843 miliardi 540.569.672, con un aumento rispetto al 1965 di lire 164.323.195.734.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere quali concrete iniziative s'intendono prendere per garantire la tempestiva esecuzione degli interventi approvati dal legislatore a favore dell'agricoltura del nostro Paese. (6788)

**SAMARITANI.** — *Al Ministro della sanità.* — Una recente indagine del Consiglio nazionale delle ricerche ha scientificamente dimostrato che le acque dell'alto-Adriatico, comprese dal golfo di Trieste al litorale ravennate, hanno raggiunto un così alto grado d'inquinamento da essere classificate « microbiologicamente pericolose ».

Si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per eliminare le cause che provocano l'inquinamento delle acque e far ritornare la situazione a uno stato normale di sicurezza, che è condizio-

ne preliminare e indispensabile per la salute dei cittadini e per lo sviluppo della vasta zona interessata. (6789)

**GUANTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda venire incontro alle richieste di numerosi inquilini degli alloggi IACP del comune di Policoro in provincia di Matera decidendo una sensibile riduzione degli attuali canoni di locazione.

Il 30 dicembre 1964 furono assegnati nel comune di Policoro numero 24 alloggi i cui canoni oscillavano fra le lire 7.000 e le lire 8.000; detti canoni però sono stati successivamente raddoppiati senza tener conto delle condizioni economiche degli inquilini.

Tali aumenti hanno provocato una situazione di disagio e di perturbamento a causa delle continue situazioni di morosità e le conseguenti minacce di azioni forzose e di sfratti.

L'interrogante pensa che una riduzione di almeno il 25 per cento degli attuali canoni sarebbe più che equa e servirebbe ad eliminare gli inconvenienti lamentati. (6790)

**GIGLIOTTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) quanti degli 8.035 Comuni nei quali è ripartito il territorio nazionale hanno istituito l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e quanti hanno applicato il contributo di miglioria specifica, una e l'altro previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;

b) quale è il gettito complessivo che i Comuni che hanno istituito l'imposta ed applicato il contributo hanno iscritto in bilancio negli anni 1964, 1965, 1966 e 1967 e quale l'effettiva riscossione nel 1964, 1965 e 1966. (6791)

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 ottobre 1967**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì

5 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Deputati **ROSSI Paolo** ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Deputato **CACCIATORE.** — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. **PICCHIOTTI.** — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

**ALESSI.** — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

4. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

5. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

6. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

7. **BOSCO.** — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

8. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

9. **NENCIONI** e **FRANZA.** — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

**II.** Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

## III. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari